



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°73/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°150/2009 in data 01/10/2009, così come modificata dall'Ordinanza n°07/2012 in data 06/02/2012, afferente alla disciplina della circolazione e sosta dei veicoli nell'ambito delle strade portuali di competenza;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°32578 in data 08/10/2018, con cui la IMPRESA ROVIL S.r.l. di Roma ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la circolazione stradale – con restringimento della carreggiata governato da movieri e/o sistema semaforico – in via Calle dietro ai magazzini del porto di Venezia, allo scopo di consentire i lavori di spostamento di una tubazione di gas interrata;

VISTA: la nota n°APV/12052 in data 25/09/2018 dell'Autorità di sistema portuale del m.a.s., con la quale sono stati autorizzati i lavori in questione;

CONSIDERATO: che le aree demaniali marittime di che trattasi rientrano nel novero delle strade portuali aperte alla pubblica circolazione;

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n° 84 e ss.mm./ii;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), come integrato da ultimo con D.M. 22 dicembre 2010;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nel tratto stradale di Via calle dietro ai magazzini, compreso fra il varco S. Andrea e l'inizio del ponte in ferro stradale di accesso al porto di Venezia (vds. stralci planimetrici allegati, da considerare parte integrante del presente provvedimento), saranno effettuati i

lavori di spostamento e modifica di una tubazione di gas interrata, con restringimento della carreggiata governato da movieri e/o sistema semaforico, con differenti zone portuali alternativamente interessate, come da cronoprogramma di seguito riportato:

- 1^ fase: **dal 15/10/2018 al 26/10/2018**, con interessamento delle aree di transito pedonale nei pressi del sedime sopra richiamato (allegato 1);
- 2^ fase: **dal 29/10/2018 al 09/11/2018**, con l'interessamento della corsia di accesso alle aree portuali, in entrata nel porto (allegato 2);
- 3^ fase: **dal 12/11/2018 al 23/11/2018**, con l'interessamento dell'asse trasversale dell'intera carreggiata (allegato 3).

ORDINA

Articolo 1

Negli archi temporali e in corrispondenza delle aree d'intervento di cui al "rende noto", la regolamentazione della circolazione veicolare nei tratti di strada specificatamente interessati è soggetta ad una temporanea modifica, con restringimento della carreggiata gestito *in loco* da movieri o, in alternativa, da apposito impianto semaforico temporaneo conforme alle norme vigenti.

È responsabilità della Ditta operante garantire, per tutta la durata dei lavori, idonei percorsi pedonali alternativi, atti a scongiurare qualsivoglia possibile criticità per la pubblica e privata incolumità.

In ogni caso, sono vietate la sosta e la fermata di veicoli ad una distanza dalle aree di intervento inferiore a 20 (venti) metri.

Articolo 2

La Ditta responsabile dei lavori dovrà effettuare le operazioni richieste nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica di cantiere in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada o quant'altro il direttore dei lavori riterrà opportuno indicare dovrà essere altresì opportunamente segnalata;
2. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
3. mantenere la segnaletica di cantiere per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;

4. predisporre un percorso sicuro e illuminato per i pedoni oltre a impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere (al verificarsi di tale ultima evenienza tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte, sino al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza);
5. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
6. garantire la presenza di movieri – debitamente attrezzati – che assicurino lo svolgimento in sicurezza del traffico o, in alternativa, di un sistema semaforico;
7. operare al di fuori delle fasce orarie di tendenziale massima affluenza veicolare (07:30 – 09:00; 13:00 – 14:30; 16:30 – 18:00) e, durante l'esecuzione dei lavori in ore notturne, predisporre adeguata illuminazione dell'area, allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli avventori;
8. assicurare la pronta reperibilità di un responsabile di cantiere (i cui riferimenti devono essere comunicati prima dell'inizio dei lavori alla Sala Operativa e alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di porto), per le eventuali esigenze connesse alla gestione dei flussi di traffico o, più in generale, la sicurezza degli avventori.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi del Decreto Legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii, articolo 6, comma 14.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

